Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 23-3380

Sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della L. 107/2015 e del D.lgs n. 77/2005. Disposizioni.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

L'istituto dell'alternanza scuola-lavoro è stato inserito nel sistema educativo con la legge delega del 28 marzo 2003 n. 53.

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, disciplina l'alternanza scuola-lavoro, e la definisce quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e, consente l'attivazione dei percorsi non solo presso imprese private o con le associazioni di rappresentanza, ma anche previa stipulazione di convenzioni in relazione al progetto formativo con enti pubblici.

La L. 107 del 13 luglio 2015 ha reso obbligatoria l'attuazione dei percorsi di alternanza per gli studenti del triennio, sia negli istituti tecnici e pubblici che nei licei, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

Premesso che la Regione Piemonte, ha un ruolo di coordinamento in materia di istruzione e, congiuntamente con l'Ufficio scolastico regionale, in materia di alternanza scuola-lavoro, lo stesso Ente può supportare lo spirito della riforma scolastica richiamata e promuovere innanzitutto al suo interno l'attuazione di tale istituto, garantendo il raccordo con le istituzioni scolastiche attraverso uno specifico protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

A tal fine potranno essere attivati presso le strutture della Giunta regionale, già in tempi brevi, a livello sperimentale progetti specifici, sia presso le sedi centrali, sia presso le sedi decentrate secondo gli indirizzi definiti dalla presente deliberazione. La medesima esperienza potrà essere estesa agli enti strumentali della Regione.

Proprio per il carattere sperimentale e l'attenzione al ruolo che avrà in questi processi, il personale regionale dovrà porre una particolare attenzione alla qualità di questa esperienza, che non può risolversi in un mero adempimento formale, perché non raggiungerebbe lo scopo per cui è stato previsto l'istituto dell'alternanza. In questo modo la sperimentazione potrà definire un modello di buona pratica da valorizzare e proporre anche ad altri enti.

Si ritiene infatti che sia di interesse della Regione Piemonte prevedere l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro presso i propri uffici, anche al fine di consentire la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici, nonché di permettere ai giovani di avvicinarsi alla realtà dell'ente pubblico per meglio concorrere e comprendere il funzionamento delle pubbliche istituzioni. L'attivazione di questi percorsi può tradursi per gli studenti in un'esperienza virtuosa di sviluppo, oltre che di conoscenze e competenze, anche dell'educazione in materia di cittadinanza attiva. Tale esperienza consentirà, altresì, di trasmettere ai giovani le conoscenze professionali da parte dei dipendenti regionali, in modo da permettere loro di contestualizzare meglio i contenuti del percorso formativo presso l'ente e consentirà, soprattutto, di poter trasferire elementi del loro bagaglio professionale a soggetti che potrebbero in futuro trovarsi a lavorare nella pubblica amministrazione, rendendo i dipendenti parte attiva nel processo formativo dei giovani fornendo un percorso di consapevolezza delle attività e funzioni della pubblica amministrazione.

Il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il documento "Attività di alternanza scuola lavoro guida operativa per la scuola" ha individuato, a seguito dell'approvazione della L. 107/2015, le modalità di attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il suddetto documento, in particolare, prevede che:

- il periodo in contesto lavorativo nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l'attività formativa esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno;
- i soggetti ospitanti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, e devono essere in possesso di: capacità strutturali, capacità tecnologiche e capacità organizzative,
- le scuole nelle convenzioni fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:
- a. anagrafica della scuola e della struttura ospitante;
- b. natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro;
- c individuazione degli studenti;
- d durata del singolo percorso formativo;
- e identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali ;
- f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- g eventuali risorse economiche;
- h strutture e know-how;
- i obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- j modalità di acquisizione della valutazione dello studente;
- k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto;
- la convenzione presenta, in calce, il patto formativo, documento con cui lo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi durante il periodo di alternanza;
- per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno della scuola e nel tutor formativo esterno designato dall'ente ospitante, affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l'alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti;

- il tutor esterno è selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza; favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- b) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- a) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- b) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:
- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione;
- l'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure" e, sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.

Valutato che, per le ragioni sopraindicate, sia interesse della Regione Piemonte, accedere a richieste di convenzionamento da parte di istituti scolastici per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche perché, la Regione può porsi come soggetto ospitante, in virtù dell'ampio novero delle materie trattate;

dato atto che le modalità per facilitare la stipulazione delle specifiche convenzioni saranno definite nell'ambito del protocollo d'intesa già menzionato tra la Regione e Ufficio scolastico regionale;

ritenuto, quindi, di dare le seguenti direttive agli uffici per fornire criteri atti a disciplinare in modo uniforme una prima fase sperimentale di partecipazione alla realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro ai sensi della L. 107/2015 e del D.lgs 77/2005:

- l'attivazione dei percorsi scuola-lavoro deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni e dell'iter procedurale di cui al suddetto documento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Direzione Segretariato generale, effettua preventivamente una ricognizione con le singole Direzioni, in relazione alle attività che possono formare oggetto del percorso, in merito alla disponibilità ad accogliere gli studenti per l'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro richiedendo, altresì l'indicazione di personale disponibile ad effettuare attività di tutoraggio agli stessi;
- l'esito della ricognizione sarà visibile sul sito istituzionale dell'ente affinché gli istituti scolastici possano usufruirne per presentare le proprie richieste alla Direzione Segretariato generale che provvederà a trasmetterle alle Direzioni coinvolte;
- le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione;
- per la sottoscrizione della convenzione e per ogni altro adempimento, deve essere utilizzata l'apposita modulistica di cui al suddetto documento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
- la suddetta convenzione è sottoscritta, avendo acquisito apposito nullaosta da parte della Direzione Segretariato generale, per la Regione Piemonte dal Dirigente della Direzione presso la cui struttura si svolgerà il progetto. Nel caso di più strutture della stessa Direzione, viene sottoscritto dal Direttore o dal Dirigente a ciò delegato;
- prima dell'attivazione del progetto viene effettuata dalla Direzione Segretariato generale apposita comunicazione al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per adempiere alla normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Agli studenti verrà, previamente, erogata da parte del tutor interno un'apposita formazione dai referenti competenti in materia di sicurezza, i quali provvederanno a fornire agli studenti un manuale, che gli stessi dovranno restituire firmato dopo averne preso visione al Settore competente in materia di sicurezza;
- al personale che svolgerà il ruolo di tutor dovrà essere preventivamente erogata apposita formazione sul ruolo medesimo e sulla disciplina dei percorsi alternanza scuola-lavoro;
- in relazione ai doveri previsti dal Codice di Comportamento, approvato con d.g.r.n. 1-1717 del 13 luglio 2015, e per motivi di opportunità, i dipendenti non potranno svolgere funzioni di tutor per studenti loro parenti entro il secondo grado, inoltre gli studenti non potranno svolgere i percorsi di alternanza presso il settore cui sono assegnati i dipendenti con rapporto di parentela fino al secondo grado con gli stessi studenti;
- le convenzioni approvate in attuazione della presente deliberazione devono essere pubblicate a cura della Direzione ospitante sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e trasmesse in copia alla Direzione Segretariato generale che gestisce un'apposita banca dati;
- al termine del progetto il dirigente sottoscrittore della singola convenzione invia apposita relazione sugli esiti della stessa alla Direzione Segretariato generale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Regione Piemonte, in quanto le convenzioni vengono stipulate a titolo gratuito;

informate le rappresentanze sindacali;

```
vista la L. n. 53 del 28 marzo 2003;
vista la L. 107 del 23 luglio 2015;
visto Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
visto l'art. 16 della L.R. 23 del 28 luglio 2008;
```

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di stabilire che è intenzione della Regione Piemonte per le motivazioni sopraindicate, di ospitare studenti del secondo ciclo delle scuole superiori per una prima sperimentazione attuativa di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del D.lgs 77/2005 e della L. 107/2015 esperienza che potrà essere estesa agli enti strumentali della Regione;
- di dare atto che le modalità per garantire il raccordo con le strutture scolastiche e facilitare la stipulazione delle specifiche convenzioni per la definizione dei percorsi di alternanza scuola lavoro saranno delineate nell'ambito di un protocollo d'intesa tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale;
- di approvare, a tal fine le seguenti direttive per una prima attivazione di tale istituto da parte degli uffici regionali:
- l'attivazione dei percorsi scuola-lavoro deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni e dell'iter procedurale di cui al suddetto documento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Direzione Segretariato generale, effettua preventivamente una ricognizione con le singole Direzioni, in relazione alle attività che possono formare oggetto del percorso, in merito alla disponibilità ad accogliere gli studenti per l'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro richiedendo, altresì l'indicazione di personale disponibile ad effettuare attività di tutoraggio agli stessi;
- l'esito della ricognizione sarà visibile sul sito istituzionale dell'ente affinché gli istituti scolastici possano usufruirne per presentare le proprie richieste alla Direzione Segretariato generale che provvederà a trasmetterle alle Direzioni coinvolte;
- le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'istituto scolastico e la Direzione ospitante tramite convenzione;
- per la sottoscrizione della convenzione e per ogni altro adempimento, deve essere utilizzata l'apposita modulistica di cui al suddetto documento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

- la suddetta convenzione è sottoscritta, avendo acquisito apposito nullaosta da parte della Direzione Segretariato generale, per la Regione Piemonte dal Dirigente della Direzione presso la cui struttura si svolgerà il progetto. Nel caso di più strutture della stessa Direzione, viene sottoscritto dal Direttore o dal Dirigente a ciò delegato;
- prima dell'attivazione del progetto viene effettuata dalla Direzione Segretariato generale apposita comunicazione al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per adempiere alla normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Agli studenti verrà, previamente, erogata da parte del tutor interno un'apposita formazione dai referenti competenti in materia di sicurezza, i quali provvederanno a fornire agli studenti un manuale, che gli stessi dovranno restituire firmato dopo averne preso visione al Settore competente in materia di sicurezza;
- al personale che svolgerà il ruolo di tutor dovrà essere preventivamente erogata apposita formazione sul ruolo medesimo e sulla disciplina dei percorsi alternanza scuola-lavoro;
- in relazione ai doveri previsti dal Codice di Comportamento, approvato con d.g.r.n. 1-1717 del 13 luglio 2015, e per motivi di opportunità, i dipendenti non potranno svolgere funzioni di tutor per studenti loro parenti entro il secondo grado, inoltre gli studenti non potranno svolgere i percorsi di alternanza presso il settore cui sono assegnati i dipendenti con rapporto di parentela fino al secondo grado con gli stessi studenti;
- le convenzioni approvate in attuazione della presente deliberazione devono essere pubblicate a cura della Direzione ospitante sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e trasmesse in copia alla Direzione Segretariato generale che gestisce un'apposita banca dati;
- al termine del progetto il dirigente sottoscrittore della singola convenzione invia apposita relazione sugli esiti della stessa alla Direzione Segretariato generale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Regione Piemonte, in quanto le convenzioni vengono stipulate a titolo gratuito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)